

tati era in sostanza dell'opinione dell'oratore, giacchè non voleva riconoscere i diritti dei donatari. Propose il lato destro una modificazione per cui i donatari interamente spogliati, non che i loro figli, potessero ricevere a titolo d'indennità delle lor perdite una *pensione vitalizia*. Certo cravi gran differenza da tali principii a quelli ch'erano stati dettati dal progetto di legge. Il ministero sostenne la misura del governo; ma finalmente egli stesso e la commissione terminarono col piegarsi; e mediante alcune modificazioni la proposizione del lato destro, cioè a dire della maggioranza, venne adottata. Il progetto passò il 30 maggio con duecentotré voti sovra trecentoventotto. La discussione era continuata per oltre un mese, e provò la maggioranza della camera professare principii differenti da quelli dei ministri; i quali erano stati continuamente in preda alle accuse più gravi. Gli oratori del lato sinistro aveano disputato il terreno palmo a palmo. Invano aveano fatto magnifici elogi del valore dei militari francesi e dei servigi che ne avea ricevuto la patria: invano il ministero avea partecipato ai loro principii relativamente alla ricognizione dei diritti dei donatarii; ciò annunciava che i ministri non potevano lunga pezza ancora resistere agli attacchi di cui erano bersaglio.

Nel 26 luglio S. M. appose la sua sanzione alla misura generosa di cui tracciammo lo storico. I donatari della prima, seconda, terza e quarta classe poteano essere iscritti sul libro delle pensioni col godimento dal 22 settembre 1821 in poi per una pensione di mille franchi; quelli della quinta classe per una pensione di cinquecento; e quelli della sesta per una di duecentocinquanta. Il re decretava le liste dell'iscrizione. Quanto ai militari delle regie armate dell'ovest e del mezzodi, anch'essi cioè gli uffiziali superiori poteano ricevere una pensione di trecento franchi; gli altri uffiziali una di duecento; i sottouffiziali una di centocinquanta e i soldati una di cento. Tutte esse pensioni erano reversibili alle vedove ed ai figli, di guisa che la metà era per le vedove e l'altra divisibile tra i figli, nè venivano ad estinguersi se non nel caso di morte dell'ultimo superstite. Queste diverse classi di pensionarii non erano per nulla soggette alle disposizioni proibitive della massa. Gli altri articoli della